



Numero: 1293/AV5

Data: 03/12/2013

Pag.

1

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 1293/AV5 DEL 03/12/2013**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO DELL'INDENNITA'
SISTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

-. - . - .

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non goduti alle dipendenti riportate nell'allegato prospetto riepilogativo accluso all'originale cartaceo (Allegato 1) per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio.
2. Di liquidare alle dipendenti interessate una somma complessiva pari ad € 9.085,21.
3. Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 12.417,67 e trova capienza ai seguenti conti patrimoniali:

-	conto n. 0202010101	€ 9.085,21	competenze personale ruolo sanitario comparto
-	conto n. 0202010101	€ 2.560,21	oneri sociali personale ruolo sanitario comparto
-	conto n. 0202010101	€ 772,24	IRAP personale ruolo sanitario comparto



Numero: 1293/AV5

Data: 03/12/2013

Pag.

2

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.417,67, è stata accantonata all'interno del budget 2012.
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 Legge 412/91 e dell'art.28 L.R. 26/96 come modificato dall'art.1 L.R. n. 36/2013.
6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 come modificato dall'art.1, comma 6, L.R. n. 36/2013.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5
Dott. Giovanni Stroppa**



Numero: 1293/AV5

Data: 03/12/2013

Pag.

3

Per il parere infrascritto

RAGIONERIA E BILANCIO.

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che non ci sono costi nel Budget 2013 poiché la somma è stata accantonata nel Bilancio 2012.

**Il Responsabile del Bilancio
(Dott. Pietrino Maurizi)**

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1 pag. di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero: 1293/AV5

Data: 03/12/2013

Pag.

4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE -

□ Normativa di riferimento:

- art.7 Direttiva CE 88/2003
- Dlgs. N. 66 del 08/04/2003
- CCNL 01/09/1995 Comparto art. 19
- Direttiva ASUR 40 nota prot. N. 12281 del 29/06/2009
- Regolamento ASUR determina ASUR/DG 88/2010
- Legge n. 135 del 07/08/2012 conversione Decreto Legge n.95 del 06/07/2012
- Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 06/08/2012
- Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Rag. Gen. dello Stato n. 77389 del 14/09/2012
- Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 del 08/10/2012
- Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Rag. Gen. Dello Stato n. 94806 del 09/11/2012
- nota prot. N. 7309 del 08/02/2012 e n. 7140 del 07/02/2012
- nota prot. N. 28501 del 31/05/2012, n. 8741 del 18/02/2013, n. 36391 del 31/07/2013
- nota prot. N. 1185 del 09/01/2012
- nota prot. N. 20094 del 12/04/2012, n. 54093 del 09/11/2012, n. ID 345304 del 18/03/2013
- nota prot. N. 53619 del 07/11/2012 e n. 18030 del 12/04/2013.

Con le note protocollo sopra indicate, conservate agli atti, veniva richiesto il pagamento alle dipendenti interessate dei giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

Nel panorama normativo di riferimento ad oggi in vigore, la legge n. 135 del 07/08/2012, la quale convertiva in legge il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", all'art. 5 comma 8 testualmente recita:

" Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, legge196/2009, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

Sul punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica con due pareri (n. 32937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (con la nota prot. N. 77389 del 14/09/2012 e n. 94806 del 09/11/2012), hanno fornito chiarimenti interpretativi in merito sia all'ambito temporale di applicazione della nuova normativa sia alle ipotesi di cessazione dal servizio da escludere dall'ambito oggettivo del divieto.

Riguardo l'ambito oggettivo di applicazione della normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. N. 40033 del 08/10/2012 successivamente condivisa con parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze (N. 94806 del 09/11/2012), ha evidenziato che la ratio del divieto di cui trattasi consiste nel contrastare gli abusi derivanti dall'eccessivo ricorso all'istituto della monetizzazione delle ferie nei casi in cui il lavoratore concorra in maniera attiva alla conclusione del rapporto di lavoro e in mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro.

Di conseguenza non sarebbero rispondenti a tale ratio e si ritengono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del divieto stesso (non essendo del resto espressamente previste), le ipotesi di specifiche cause "anomale" estintive del rapporto di lavoro non imputabili alla capacità organizzativa del datore di lavoro, né alla volontà del lavoratore (decesso del dipendente, dispensa da servizio per inabilità a proficuo lavoro, infortunio sul lavoro, malattia).

Riguardo la questione temporale di applicazione della normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 32937 del 06/08/2012 successivamente condivisa con parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze (n. 77389 del 14/09/2012), ha ritenuto che, nel silenzio della disposizione normativa che non fa alcun riferimento ai diritti pregressi né prevede una disciplina transitoria degli stessi, debbano essere comunque salvaguardate dal divieto in questione tutte quelle situazioni che si sono definite prima dell'entrata in vigore della norma stessa ovvero prima del 07/07/2012 (cessazioni antecedenti al decreto, ferie maturate prima dell'entrata in vigore della predetta normativa e la cui fruizione risulti incompatibile con la durata del rapporto), poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva non espressamente prevista.

Resta salvo, in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi eccezionali potrà avvenire sempre e solo nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in precedenza vigenti (art 10 Dlgs. 66/2003, art 19 CCNL 1995). Il Dlgs. N.66/2003, nel recepire la Direttiva comunitaria n. 88/2003 art.7, prevede all'art. 10 comma 2 che il periodo annuale di ferie retribuite non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva per mancato godimento, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

In tal senso il CCNL Comparto del 01/09/1995 art.19 comma 8 e ss. disciplina la materia in maniera molto dettagliata. Dopo aver affermato al comma 8 il principio generale della irrinunciabilità e della non monetizzabilità delle ferie, continua: "...**(c.11)** in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. **(c.12)** in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. **(c.13)** le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero...omissis...**(c.14)** le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti...omissis...**(c.15)** ...omissis...all'atto della cessazione, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda."

Lo stesso principio viene ribadito nella direttiva ASUR n. 40 nota prot. N. 12281 del 29/06/2009 e nel Regolamento ASUR approvato con Determina ASUR/DG n. 88/2010 capitolo 3 punto 3.1.

Il diritto alla monetizzazione viene dunque acquisito solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro ove l'impossibilità di fruizione delle ferie residue non sia riconducibile alla volontà dell'interessato bensì dipenda da cause a lui non



Numero: 1293/AV5

Data: 03/12/2013

Pag.

6

imputabili tra le quali legittimamente rientrano la malattia o l'impossibilità di fruizione delle ferie in quanto non autorizzate per esigenze di servizio.

Le fattispecie oggetto del presente provvedimento riguardano in tutti i casi cessazioni dal servizio per inabilità a proficuo lavoro con impossibilità di fruizione delle ferie residue o a causa di lunghi periodi di malattia, o perché negate per esigenze di servizio.

Si ritiene, pertanto, di dover accogliere la richiesta di monetizzazione delle ferie avanzata dalle dipendenti interessate come di seguito indicate:

C.S. (mat.13691) n. 29 gg. di congedo ordinario non fruiti
C.I. (mat. 13956) n. 45 gg. di congedo ordinario non fruiti
C.A. (mat. 13987) n. 3 gg. di congedo ordinario non fruiti
C.A. (mat. 13968) n. 9 gg. di congedo ordinario non fruiti
P.A. (mat. 15069) n. 26 gg. di congedo ordinario non fruiti

Si da atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 12.417,67 e trova capienza ai seguenti conti patrimoniali:

- conto n. 0202010101	€ 9.085,21	competenze personale ruolo sanitario comparto
- conto n. 0202010101	€ 2.560,21	oneri sociali personale ruolo sanitario comparto
- conto n. 0202010101	€ 772,24	IRAP personale ruolo sanitario comparto

Si da atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.417,67, è stata accantonata all'interno del budget 2012.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

Di riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non goduti alle dipendenti riportate nell'allegato prospetto riepilogativo accluso all'originale cartaceo (Allegato 1) per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio.

Di liquidare alle dipendenti interessate una somma complessiva pari ad € 9.085,21.

Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 12.417,67 e trova capienza ai seguenti conti patrimoniali:

- conto n. 0202010101 € 9.085,21 competenze personale ruolo sanitario comparto
- conto n. 0202010101 € 2.560,21 oneri sociali personale ruolo sanitario comparto
- conto n. 0202010101 € 772,24 IRAP personale ruolo sanitario comparto

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.417,67, è stata accantonata all'interno del budget 2012.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 Legge 412/91 e dell'art.28 L.R. 26/96 come modificato dall'art.1 L.R. n. 36/2013.

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 come modificato dall'art.1, comma 6, L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Laura Allevi)

Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonio Gidiucci

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Silvio Maria Liberati



Numero: 1293/AV5
Data: 03/12/2013

Pag.
8

ALBO PRETORIO

- ALLEGATI -

Allegati n.1 accluso all'originale cartaceo composto di n. 1 pagine complessive